



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Delibera n. 212 del 1 marzo 2017

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Azienda Ospedaliera di Padova – Procedura aperta per l'appalto di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e dei lavori di realizzazione Nuova Anatomia Patologica presso il complesso edilizio Giustiniano dell'Azienda Ospedaliera di Padova ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006 – Importo a base di gara: euro 3.670.299,79 - S.A.: Azienda Ospedaliera di Padova

PREC 106/16/L

Avviso di preinformazione – disciplina transitoria – pubblicazione bando di indizione della procedura di scelta del contraente

La gara il cui bando di indizione è pubblicato in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 ricade nell'ambito di applicazione del nuovo Codice anche se il relativo avviso di preinformazione è stato pubblicato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 216 d.lgs. n. 50/2016

Il Consiglio

VISTA l'istanza singola prot. n. 168514 del 15 novembre 2016 presentata dall'Azienda Ospedaliera di Padova con cui la S.A. rappresenta che l'Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica (OICE) ha contestato la legittimità del bando, pubblicato in data 28 ottobre 2016, avente ad oggetto l'affidamento di un appalto di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di lavori sostenendo che non è in linea con la normativa, già vigente al momento dell'indizione della gara, che vieta il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (art. 59, comma 1, d.lgs. n. 150/2016);

VISTA la memoria con cui la S.A. evidenzia che l'indizione della gara era stata preceduta dalla pubblicazione dell'avviso di preinformazione sul profilo del committente in data 15 aprile 2016 e che, alla luce del Comunicato del Presidente dell'Anac dell'11 maggio 2016 in cui viene chiarito che le disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 si applicano a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19 aprile 2016 con una delle forme di pubblicità obbligatoria indicate dall'art. 66 del d.lgs. n. 163/2006, ciò legittima l'applicazione del d.lgs. n. 163/2006;

VISTA la memoria prot. n. 4414 del 13 gennaio 2017 prodotta a seguito dell'avvio del procedimento con cui OICE replica richiamando l'art. 216, comma 1, che prevede che il nuovo Codice si applichi alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente sono pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il bando per l'indizione della gara ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006 è stato pubblicato in data 28 ottobre 2016 e che la disciplina transitoria di cui all'art. 216 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che il nuovo Codice è applicato alle procedure i cui bandi di indizione della procedura di scelta del contraente sono pubblicati dopo la sua entrata in vigore (avvenuta in data 19 aprile 2016);

RITENUTO che, mentre l'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 prevede che l'avviso di preinformazione, a certe condizioni, possa essere utilizzato come indizione di gara, ai sensi della previgente normativa l'avviso di preinformazione non svolge mai tale funzione ed è un mero avviso indicativo e non vincolante delle procedure che la S.A. intende avviare nell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che per "avvisi pubblicati con una delle forme di pubblicità obbligatoria indicate dall'art. 66 del d.lgs. n. 163/2006" di cui al Comunicato del Presidente dell'Autorità dell'11 maggio 2016 devono intendersi gli avvisi che le S.A. hanno l'obbligo di pubblicare all'atto di indizione di una procedura di scelta del contraente e che la pubblicazione dell'avviso di preinformazione comunque non è obbligatoria ed è necessaria soltanto qualora le S.A. ricorrano alla facoltà loro concessa di ridurre i termini di ricezione delle offerte (cfr. anche Corte di Giustizia C-225/98 del 26 settembre 2000);

RITENUTO pertanto che la gara il cui bando di indizione è pubblicato in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 ricade nell'ambito di applicazione del nuovo Codice anche se il relativo avviso di preinformazione è stato pubblicato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- il bando di gara non è legittimo perché indetto ai sensi di una normativa non più vigente al momento della sua pubblicazione.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 10 marzo 2017

Il segretario Maria Esposito